

Magistrati – Trattamento economico – Tetto massimo – Cumulo fra trattamento retributivo e di quiescenza – Consiglieri di Stato di nomina governativa – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità.

1. Il T.a.r. per il Lazio, dopo aver respinto i restanti motivi e le connesse questioni di legittimità costituzionale sollevate da una pluralità di consiglieri di Stato di nomina governativa, ha ritenuto non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 4, 36, 38, 95, 97, 100, 101, 104 e 108 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 489°, l. 27 dicembre 2013 n. 147, che, nella sostanza, ha avuto l'effetto di limitare il cumulo tra la retribuzione percepita per l'esercizio delle funzioni esercitate presso il Consiglio di Stato e il trattamento di quiescenza già maturato nelle precedenti amministrazioni di appartenenza, stante la disciplina del tetto massimo degli emolumenti a carico della finanza pubblica (fissato dall'art. 23 *ter* d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214, in 240.000 euro lordi), in forza della quale la remunerazione della funzione svolte presso il Consiglio di Stato è ridotta o del tutto azzerata, con una corrispondente decurtazione dei contributi previdenziali e, di conseguenza, del trattamento pensionistico derivante dall'accumulo di tale montante contributivo; secondo il Ta.r. in questo modo si determina:

- a) una violazione del diritto al lavoro e ad una retribuzione "proporzionata alla quantità e qualità" del lavoro prestato;
- b) una disparità di trattamento fra soggetti che svolgono la medesima attività ed una irrazionale organizzazione della Giustizia amministrativa;
- c) un indebolimento delle garanzie di indipendenza nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

2. Si segnala per completezza, sul tema dei tagli e decurtazioni a vario titolo effettuati sul trattamento economico dei magistrati ed avvocati dello Stato, che:

- a) T.a.r. Lazio [ord.], sez. I, 17 aprile 2015, n. 5715, espressamente citata nella pronuncia in commento, ha ritenuto la non manifesta infondatezza, in relazione agli art. 3, 4, 36, 38, 97, 100, 101, 104 e 108 cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 489° comma, l. 27 dicembre 2013 n. 147 che limita il cumulo tra remunerazione delle funzioni in corso di svolgimento e il trattamento di quiescenza già maturato dei consiglieri della Corte dei conti di nomina governativa;
- b) Ad. plen. [ord.], 14 luglio 2015, n. 7, relativamente al trattamento economico dei consiglieri di Stato vincitori dello specifico concorso, ha ritenuto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, 4° comma,

penultimo e ultimo periodo, l. 23 dicembre 2000 n. 388, nella parte in cui, sancendo la portata retroattiva dell'abrogazione dell'art. 4, 9° comma, l. 6 agosto 1984 n. 425, prevede che detta abrogazione possa travolgere anche posizioni individuali già riconosciute mediante decisioni definitive su ricorsi straordinari, in riferimento agli art. 3, 97 e 117, 1° comma, Cost., tenuto conto che le norme interne contrastanti con la Cedu sono suscettibili unicamente di sindacato accentrato da parte della Corte costituzionale;

c) Corte cost., 11 ottobre 2012, n. 223 ha dichiarato incostituzionale l'art. 9, 22° comma, d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui dispone che, per il personale di magistratura:

I) non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014;

II) non si esclude che sia applicato il primo periodo del 21° comma del medesimo decreto legge nella parte in cui dispone che l'indennità speciale di cui all'art. 3 l. 27/81, spettante al personale di magistratura negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013;

d) Il T.r.g.a. di Trento [ord.], [10 marzo 2016, n. 138](#) (oggetto della News US del 15 marzo 2016), ha rimesso alla Corte costituzionale il taglio dei compensi delle avvocature pubbliche ritenendo non manifestamente infondata, in relazione all'art. 77, comma 2, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui ha dettato una nuova disciplina per i compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.